



**FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE DI CONTRATTO RELATIVAMENTE
ALLA FORNITURA DI SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA NELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLA CREAZIONE DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DEL BUAP A BAGHDAD**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura servizio di supporto e consulenza nella gestione delle attività legate alla creazione del parco archeologico del BUAP a Baghdad - Progetto ArTourBagh - CUP J91B24000580006

Il servizio è focalizzato sulle attività di supporto e consulenza relative alla conservazione e valorizzazione dei siti di Tell Mohammad e Tell Harmal; tale piano prevede la protezione diretta delle fragili architetture in terra cruda (con recinzioni, stoccaggio materiali e un Infopoint a Tell Mohammad), il recupero ambientale (pulizia di Tell Harmal) e lo studio di fattibilità per la creazione di percorsi e pannelli divulgativi per il futuro parco archeologico.

Costi aggiuntivi: Eventuali costi aggiuntivi (oneri amministrativi, bancari, fiscali, spese generali, oneri assicurativi, interessi, ecc.) restano a carico dell'aggiudicatario.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'importo posto a base d'asta è pari ad € 68.200,00 oltre IVA al 22% e 2% di funzioni tecniche (non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, ai sensi del d.lgs. 81/2008). CPV di riferimento dell'acquisto **"73200000-4"**.

L'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023, art. 50, co.1, lett. b), tramite trattativa diretta sulla piattaforma U-Buy.

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Si rileva che, trattandosi di un Operatore Economico Extraeuropeo, non è possibile richiedere accesso al FVOE per l'accertamento dei requisiti generali previsti ex art. 94, para. 1, 95 e 98 del D. lgs. 36/202. Pertanto, si richiederà all'Operatore Economico di fornire la documentazione necessaria tramite mezzo PEC o mezzo email.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO VERSO LA STAZIONE APPALTANTE

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio affidato con la migliore diligenza e attenzione. L'Aggiudicatario è tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo



di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. L'assicurazione dell'attrezzatura sarà a carico dell'Aggiudicatario. In ogni caso la Stazione Appaltante non risponderà in alcun modo di eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore. L'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti da imperfezioni della strumentazione fornita in noleggio compresi quelli conseguenti a incendio e furto. La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e beni.

5. PENALI

In caso di ritardo nella chiusura delle attività, non preventivamente concordato tra le parti questa Amministrazione - a suo insindacabile giudizio - potrà applicare una penale pari allo 0,5% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale, escluso IVA. Superati 20 (venti) giorni di ritardo, questa Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Sarà a totale carico dell'aggiudicatario, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del presente appalto o comunque per cause ad esse non connesse, dovessero derivare a cose e/o persone.

6. DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale disputa, prima di adire alle vie legali.

7. DURATA CONTRATTUALE

La durata del contratto decorre dalla data della sua stipula tramite piattaforma Ubuy e perdura sino al 31 maggio del 2026, salvo l'eventuale completamento anticipato del servizio, formalizzato mediante apposita documentazione prodotta dalla ditta e sottoscritta dal docente responsabile. In pendenza del contratto, le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato esclusivamente tramite presentazione di regolare fattura



elettronica, la quale dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Catania. I riferimenti da riportare sono: P.IVA 02772010878, Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYXIG, e Codice Ufficio DISUM - CIG + CUP (negli spazi contrassegnati). Unitamente alla fattura, dovrà essere trasmesso il modello contenente i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla normativa vigente. Il corrispettivo dovuto sarà erogato in due momenti distinti: un acconto e un saldo. L'acconto, pari al 40% dell'importo complessivo, sarà liquidato al momento del raggiungimento degli obiettivi previsti dal primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), previa presentazione di una dichiarazione formale da parte della ditta, sottoscritta dal docente responsabile, che ne attesti il completamento. La restante somma, corrispondente al 60% dell'importo totale, sarà erogata alla conclusione e accettazione finale del servizio richiesto.

9. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il RUP o il DEC per la specifica procedura effettuerà la verifica di conformità. La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata e concordata durante i giorni di effettivo svolgimento delle attività previste.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRATTO

La risoluzione ed il recesso del contratto sono disciplinati dagli artt. 122 e 123 del Codice degli Appalti.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto. Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla Stazione Appaltante.